

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 60° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 4 DICEMBRE 1987

---

## INDICE

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali ..... *Pag.* 4

### Giunta

Elezioni ..... *Pag.* 3

## ERRATA CORRIGE

---

CONVOCAZIONI ..... *Pag.* 9

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

VENERDÌ 4 DICEMBRE 1987

9ª Seduta

Presidenza del Presidente  
MACIS

La seduta inizia alle ore 15,15

### VERIFICA DEI POTERI

#### Regione Sicilia

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 18 novembre 1987.

Su conforme proposta del senatore Pollice, relatore per la Regione Sicilia - il quale espone i risultati della revisione delle schede nulle, nonché contenenti voti nulli del collegio di Alcamo (senatore Bellafiore), effettuata dal Comitato appositamente istituito - la Giunta delibera:

1) di accogliere il ricorso presentato dal candidato Vitale (collegio di Caltagirone) avverso l'elezione del senatore Bellafiore (collegio di Alcamò) del Gruppo 1 (PCI);

2) di dichiarare conseguentemente contestata l'elezione del senatore Bellafiore nel collegio di Alcamo.

Dopo che il Presidente ha dato alcune comunicazioni in merito all'eventuale fissazione della data per la discussione pubblica, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento interno per la verifica dei poteri, al riguardo si apre un dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori Santini e Taramelli, nonché il relatore.

Il Presidente conclude prendendo atto degli orientamenti emersi dal dibattito, anche in

base ai quali egli fisserà la data della discussione pubblica.

#### Regione Trentino-Alto Adige

Il senatore Covi, relatore per la Regione Trentino-Alto Adige, riferisce sulla situazione elettorale di detta Regione.

La Giunta all'unanimità - accogliendo la proposta in tal senso avanzata dal relatore - dichiara valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella Regione stessa, e cioè: Bertoldi, Boato, Kessler, Postal, Riz, Rubner, Vettori.

#### Regione Liguria

Il senatore Taramelli, relatore per la Regione Liguria, riferisce sulla situazione elettorale di detta Regione.

Si apre il dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori Ruffino, Di Lembo, Garofalo, Mazzola, Gallo, il relatore, nonché il Presidente.

Infine, la Giunta all'unanimità - con l'astensione del senatore Ruffino, in quanto eletto in detta Regione - accogliendo la proposta in tal senso avanzata dal relatore, delibera:

1) di respingere il ricorso presentato dal candidato Romanelli avverso i risultati della Regione Liguria, risultando confermata per il ricorrente la posizione in graduatoria nel Gruppo 9 (PSI-PSDI-PR), di cui ai dati di proclamazione;

2) di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella Regione stessa, e cioè: Acquarone, Bisso, Bochicchi Schelotto, Cattanei, Giacchè, Mariotti, Meoli, Ruffino, Scardaoni, Taviani.

La seduta termina alle ore 16,20.

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 4 DICEMBRE 1987

24<sup>a</sup> SedutaPresidenza del Presidente  
ELIA*Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento, Mattarella.**La seduta inizia alle ore 22,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Su sollecitazione del senatore Pasquino, il Presidente precisa che il disegno di legge n. 693 («Nuove norme per il procedimento di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione» d'iniziativa dei senatori Fassino e Candioto), non deve ritenersi più iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione: la sua iscrizione era avvenuta a causa di un errore materiale in ordine alla sua qualificazione come disegno di legge costituzionale, verificatosi nella fase di trasmissione dell'atto alla Commissione.

Il relativo esame avrà luogo appena possibile, compatibilmente con le esigenze di lavoro della Commissione stessa.

**IN SEDE REFERENTE**

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «**Modificazione all'articolo 96 della Costituzione**» (162), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «**Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1**» (226), d'iniziativa dei senatori Tedesco Tatò ed altri

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «**Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della**

**legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1**» (565), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «**Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali**» (646), d'iniziativa dei senatori Gualtieri ed altri

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «**Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1**» (680), d'iniziativa dei senatori Spadaccia ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore senatore Guzzetti illustra l'emendamento da lui presentato all'articolo 1 che intende meglio precisare la natura della pronuncia parlamentare richiesta per il perseguimento del Presidente del Consiglio o dei Ministri da parte dell'autorità giudiziaria, definendola come autorizzazione anzichè come deliberazione. L'emendamento, altresì, intende sostituire l'espressione «sono sottoposti a procedimento penale davanti agli organi di giurisdizione ordinaria» con l'altra «sono perseguiti e giudicati dagli organi di giurisdizione ordinaria» al fine di evitare possibili equivoci interpretativi circa la natura degli atti istruttori svolti prima dell'autorizzazione parlamentare. Il relatore, infine, avverte che devono considerarsi soppresse, al primo capoverso dell'emendamento, le parole «secondo le norme stabilite con legge costituzionale» che risultano pleonastiche.

Sulla proposta emendativa del relatore si apre quindi un ampio dibattito. Dopo un intervento del senatore Maffioletti che propone il mantenimento della formula «sottoposti a procedimento penale», il senatore Vitalone, rilevando la difficoltà di definire come autorizzazione ovvero deliberazione, la pronuncia della Camera competente di cui all'articolo 9 del testo assunto come base, propone che il nuovo testo dell'articolo 96 della Costituzione si limiti a stabilire il principio della sottoposi-

zione dei membri del Governo al procedimento penale davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, facendo rinvio alla legge costituzionale per individuare le modalità di tale procedimento.

Il relatore di dichiara contrario a tale proposta e ribadisce l'opportunità che il nuovo testo dell'articolo 96 affermi il principio della necessità di un filtro parlamentare.

Il senatore Ruffilli si esprime in senso contrario all'emendamento del relatore e alla proposta del senatore Vitalone, ritenendo preferibile la formulazione del testo assunto come base.

Interviene il senatore Spadaccia, il quale sottolinea che le fondamentali problematiche afferenti al tema della giustizia politica erano state chiaramente individuate dal Costituente, che si era reso conto delle pericolose conseguenze che si sarebbero determinate per l'equilibrio dei poteri ove non fosse stata apprestata alcuna tutela politica per i membri del Governo in carica di fronte ad un procedimento penale, ed aveva perciò delineato un sistema che, se fosse stato rispettato e non snaturato attraverso la creazione della Commissione inquirente, avrebbe costituito un efficace punto di equilibrio fra il principio della responsabilità penale e quello della responsabilità dell'Esecutivo verso il Parlamento.

Il senso della proposta emendativa del Gruppo federalista europeo ecologista, egli prosegue, è proprio quello di dare un'efficace risposta alle esigenze che avevano ispirato l'attuale formulazione dell'articolo 96, mentre il testo base determina una moltiplicazione dei filtri parlamentari che non sembra certo coerente con le indicazioni espresse dai cittadini nel voto referendario.

Il senatore Vitalone, nel rilevare come la decennale attività della Commissione inquirente debba essere valutata in maniera più equilibrata di quanto non faccia il senatore Spadaccia, sottolinea come il testo in esame non introduca alcun elemento di maggior tutela penale per i membri del Governo. Al contrario, egli osserva, il testo che stava per giungere all'approvazione definitiva nella scorsa legislatura e che è riprodotto dai disegni di legge 226 e 565, sembra aver trascurato l'esigenza di tutela del membro del Governo

da una possibile persecuzione politica: esigenza che, accanto a quella della valutazione degli interessi costituzionali in gioco, era considerata nel primo disegno di legge di iniziativa comunista come la causa giustificatrice di un filtro parlamentare.

Il senatore Vitalone, si sofferma poi sulla natura della deliberazione della Giunta di cui all'articolo 6 del testo assunto come base, rilevando che essa non può essere considerata autorizzazione in quanto incide sulle condizioni di esercizio dell'azione penale. A tale proposito, rileva come sia incongruo conferire al silenzio della Giunta il carattere di riconoscimento della fondatezza della *notitia criminis*. Va altresì escluso, a suo parere, il carattere autorizzativo della pronuncia dell'Assemblea di cui all'articolo 9 del testo assunto come base; dichiara quindi, in conclusione, di non condividere l'emendamento proposto dal relatore.

Il senatore Maffioletti dichiara di ritenere che al testo base possano essere apportate solo modifiche di carattere meramente tecnico e nega la fondatezza dei rilievi del senatore Spadaccia. Egli osserva che, mentre l'elevato *quorum* richiesto perchè la Giunta archivi la *notitia criminis* esclude qualsiasi rischio di insabbiamento, il vaglio da parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere è meno suscettibile di costituire una tutela politica di quanto non lo sia quello del Comitato di garanzia proposto dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista, che costituisce un organo politico-giudiziario rappresentativo piuttosto dell'alta burocrazia dello Stato, che delle correnti politiche esistenti nel paese.

Analoghi rilievi, a parere del senatore Maffioletti, possono essere formulati sugli emendamenti dei senatori del Gruppo socialista, molti dei quali (in particolare quello che riduce il *quorum* richiesto dall'articolo 6 del testo base nonchè quello che attribuisce la competenza sui reati dei membri del Governo alla Corte d'Appello) sembrano orientarsi nel senso di un'ampia tutela politica degli inquisiti.

La senatrice Tossi Brutti, nel sottolineare l'esigenza di limitare la discussione all'articolo 1, si esprime in senso contrario a tutti gli emendamenti ad esso presentati. Chiede poi ai senatori del Gruppo federalista europeo ecolo-

gista il senso del riferimento ai soli Ministri in carica.

Il senatore Spadaccia sottolinea che la procedura prevista dall'attuale formulazione costituzionale è diretta a salvaguardare il corretto equilibrio fra i poteri, e non ad apprestare una tutela politica speciale ai reati commessi dai Ministri, che si estenda anche dopo la loro cessazione dall'incarico.

Il senatore Guizzi, nel ricordare che la seduta in corso avrebbe dovuto essere dedicata ad un'approfondita discussione generale, protesta contro la ristrettezza dei tempi dedicati all'esame di un disegno di legge costituzionale di così grande importanza, e si dichiara contrario ad ogni tentativo di forzare le decisioni della Commissione per consentire l'approvazione di un testo che presenta molti punti controversi.

Il Presidente, dopo aver fatto presente al senatore Guizzi che la ristrettezza dei tempi dedicati all'esame del disegno di legge è determinata dal calendario deciso dai Presidenti dei Gruppi parlamentari, che egli si augura possa essere modificato, ricorda che la scelta di estendere ai membri del Governo cessati dalla carica la procedura prevista dal testo in esame risponde alla necessità di non creare disparità di trattamento. In realtà, egli afferma, il principio ispiratore di tale procedura ha riguardo agli atti compiuti dal membro del Governo piuttosto che alla funzione da lui svolta all'epoca dell'inizio del procedimento penale, e può essere paragonato a quello ispiratore del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, che sancisce l'incensurabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni.

Il senatore Pontone, dopo aver rilevato che sarebbe stato auspicabile un disegno di legge governativo, fa presente che il voto referendario rappresenta una chiara indicazione della volontà dell'elettorato di eliminare qualsiasi privilegio in materia penale a favore dei membri del Governo. Il testo in esame non sembra rispettare tale indicazione che, a suo parere, era più compiutamente recepita dal disegno di legge del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Replicando a un'osservazione del senatore

Corleone, il ministro Mattarella dichiara che il Governo, pur non intervenendo direttamente nell'elaborazione della nuova normativa da parte del Parlamento, ritiene di doversi pronunciare in favore di un'interpretazione volta a considerare oggetto della disciplina speciale gli atti compiuti da un membro del Governo in carica, e non quelli inerenti la funzione da lui esercitata al momento dell'inizio del procedimento. Gli appare, pertanto, preferibile una normativa estesa anche ai membri del Governo cessati dalle funzioni, per i reati compiuti quando erano in carica.

A tali osservazioni replica vivacemente il senatore Spadaccia.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti all'articolo 1, cominciando dal primo capoverso dell'emendamento dei senatori del Gruppo federalista europeo ecologista, diretto a modificare l'articolo 96 della Costituzione nel senso di stabilire che il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri in carica sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, a procedimento penale davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, e che l'autorizzazione per il rinvio a giudizio è deliberata dal Parlamento in seduta comune.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli del senatore Santini e del senatore Boato, che sottolinea il carattere non dilatorio delle proposte emendative della sua parte politica, annunciano voto contrario il senatore Mazzola, il senatore Maffioletti, il senatore Pontone ed il senatore Casoli.

L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Dopo la dichiarazione di preclusione della seconda parte dell'emendamento (tendente a disciplinare la messa in stato di accusa per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione), il relatore Guzzetti sottopone alla Commissione una riformulazione dell'emendamento da lui proposto all'articolo 1, mirante ad attribuire alla giurisdizione penale ordinaria, secondo le norme stabilite con legge costituzionale, il giudizio sul Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, ed a escludere in tali casi l'applicazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

A parere del senatore Ruffilli, sarebbe opportuno, ove si approvasse il testo così riformulato, introdurre il riferimento, contenuto nel comma 3 del successivo articolo 9 del testo base, alla esimente costituita dall'aver agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente preminente.

Il senatore Boato si dichiara nettamente contrario alla proposta che, a suo avviso, avrebbe l'effetto di costituzionalizzare la «ragion di Stato».

Concordano con il precedente oratore, il senatore Acone, il senatore Maffioletti ed il senatore Spadaccia.

Dopo un breve intervento di carattere tecnico del senatore Vitalone ed alcune precisazioni del senatore Ruffilli, il ministro Mattarella prende la parola per rilevare l'estrema delicatezza insita nella valutazione dell'interesse dello Stato costituzionalmente preminente, valutazione che gli pare dover spettare piuttosto al Parlamento anziché al giudice penale ordinario. È pertanto dell'avviso che l'anzidetto riferimento possa trovare migliore collocazione nell'articolo 9.

La Commissione respinge quindi un emendamento all'articolo 1, presentato dal senatore Pontone, tendente a modificare l'articolo 96 della Costituzione nel senso di stabilire sia che il Presidente del Consiglio ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, siano giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria, sia che quest'ultima non possa provvedere ove manchi l'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione da parte della Camera di appartenenza, ovvero da parte di una delle Camere, qualora l'accusato non sia membro del Parlamento.

Prendono quindi la parola i senatori Guizzi, Mancino, Acone e Spadaccia, i quali svolgono ampie considerazioni sull'impianto generale dell'articolo 1.

Dopo un intervento del relatore, tendente a proporre una nuova formulazione del proprio emendamento all'articolo 1, il senatore Boato, pur dichiarandosi nel merito contrario, sottopone alla Commissione, quale contributo personale al dibattito, il seguente nuovo testo (interamente sostitutivo dell'articolo 1):

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Articolo 96. - «Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione del Senato o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Dopo interventi dei senatori Guzzetti, Vitalone, Murmura, Mazzola e Tossi Brutti, il presidente Elia precisa che, qualora l'emendamento sia approvato, la restante parte dell'articolo 1 del testo base (disciplinante la materia procedurale) formerà oggetto di un apposito disegno di legge costituzionale.

L'emendamento, posto ai voti, è approvato, dopo una dichiarazione di voto contrario da parte dello stesso senatore Boato il quale, in considerazione della delicatezza della materia, fa esplicita richiesta affinché vengano integralmente riprodotti nel resoconto i testi degli emendamenti che dovessero essere approvati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### MODIFICA DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Elia annuncia che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 5 dicembre 1987 alle ore 14,30, anziché alle ore 21,30.

*La seduta termina alle ore 1,00.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel 59° Resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari di giovedì 3 dicembre 1987, seduta della 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa), a pag. 10, alla prima colonna, alla riga quarta, in luogo della parola «triennale», si legga l'altra «trentennale».

Inoltre, a pag. 23, tra le convocazioni delle Commissioni, deve essere espunta la convocazione della 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) erroneamente inserita a causa di un banale disguido in cui è incorsa la tipografia.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Sabato 5 dicembre 1987, ore 14,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FILETTI ed altri. - Modificazione all'articolo 96 della Costituzione (162).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (226).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (565).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI ed altri. - Modificazioni degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e nuove norme sui procedimenti e sui giudizi d'accusa costituzionali (646).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPADACCIA ed altri. - Norme in materia di procedimenti di accusa e modifiche dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (680).

### **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Sabato 5 dicembre 1987, ore 16*

*Sui lavori della Commissione*

- Comunicazioni del Presidente in ordine all'indagine conoscitiva sul mercato mobiliare negli Stati Uniti iniziata nella passata legislatura.